



-STATUTO-

S.W.R.T.T.

Swift Water Rescue Team Toscana
ETS-ODV

ART. 1
(Denominazione e sede)

L'Associazione di volontariato, denominata: **S.W.R.T.T. – Swift Water Rescue Team Toscana** più avanti chiamata per brevità Associazione, con sede legale in Pisa, Piazza San Paolo a Ripa d'Arno n. 14, è costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore").
E' apartitica e aconfessionale e ha durata illimitata.

ART. 2
(Simbolo)

Il simbolo è circolare con bordo giallo e sfondo grigio. Dentro c'è una variante della "Croce Maltese" rossa con contorno giallo e bordi neri. Al centro c'è la "Star of Life" blu e bianca. Braccio di sinistra: "sacco corda da lancio" bianco bordo nero. Braccio di destra: corda bianca bordo nero rappresentante il "nodo savoia". Braccio superiore: stendardo bandiera blu bordo nero con scritta bianca bordo nero "SWIFT WATER". Braccio inferiore: stendardo bandiera blu bordo nero con scritta bianca bordo nero "RESCUE TEAM". In basso un baffo raffigurante il tricolore (verde, bianco, rosso).

ART. 3
(Finalità)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- attività di protezione civile ai sensi del Decreto Legislativo 02 gennaio 2018 N. 1 e ss.mm.ii.;
- salvaguardia della vita e soccorso delle persone in ambito fluviale ed alluvionale;
- interventi sulla base dei piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile in caso di emergenze, maxiemergenze, emergenze non convenzionali e calamità, soccorso alluvionale e fluviale, soccorso tecnico (secondo le proprie competenze), assistenza umanitaria, interventi in collaborazione con la Colonna Mobile della Regione Toscana o altre strutture del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, supporto logistico nelle operazioni di soccorso sanitario e/o ricerca dispersi anche con la stipula di convenzioni e/o collaborazioni *ad hoc* con Enti o Strutture pubbliche o private;
- promozione della cultura di protezione civile;
- assistenza a manifestazioni di massa, sportive e culturali, religiose, ecc.;
- promozione ed organizzazione di seminari, convegni e corsi di formazione in tema di Protezione Civile, Soccorso Sanitario, Rischio Idro-geologico e tutela dell'ambiente;
- condivisione di materiali, mezzi ed attrezzature (acquisite tramite acquisto o donazione) con altri Enti, Strutture o Associazioni che interagiscono e collaborano per le finalità del presente statuto;
- collaborazione con Enti e Aziende pubbliche o private per la progettazione, sperimentazione e miglioramento di attrezzature per il soccorso e il salvataggio;
- promozione dello sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, istituendo anche proprie sezioni e collaborando con le Associazioni di Volontariato esistenti.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale anche di natura commerciale quali le sponsorizzazioni.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Le attività di cui al paragrafo precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.

L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

L'Associazione può rimborsare agli aderenti solo le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea.

L'organizzazione di volontariato opera prevalentemente nell'ambito territoriale della Regione Toscana, sono comunque possibili interventi in altre regioni d'Italia e/o all'estero.

ART. 4 (Ammissione soci)

Possono diventare soci dell'Associazione, in numero illimitato, *tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età* e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, che deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio, entro 30 giorni, ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea, che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9.

ART. 5 (Categorie soci)

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- Fondatori
- Ordinari
- Onorari
- Sostenitori

Soci Fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Soci Ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci Onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci Onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa con possibilità di partecipare all'attività sociale ma senza diritto di elettorato attivo e passivo, con solo voto consultivo in Assemblea.

Sono Soci Sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti.

ART. 6 (Diritti e Doveri dei soci)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate, per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare e far rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7 (Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di associato si perde in caso di: decesso, rinuncia, espulsione o automaticamente in caso di mancato pagamento della quota associativa.

L'aderente all'organizzazione che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto può

essere espulso dall'Associazione.

L'espulsione è deliberata dall'Assemblea dei soci con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 8 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti (da costituire qualora se ne ravvisi la necessità);
- il Collegio Nazionale dei Probiviri (da costituire qualora se ne ravvisi la necessità).

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla loro carica e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo nei limiti stabiliti dall'Assemblea.

ART. 9 (L'Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-presidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

ART. 10 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea dei soci ha le seguenti funzioni:

- approvare il conto economico consuntivo;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare su quant'altro demandate per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi generali e il programma delle attività proposte dal C.D.;
- approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;

- nominare i componenti del C.D.;
- deliberare sull'espulsione degli associati;
- modificare lo Statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione anche in ordine alla devoluzione del suo patrimonio;
- deliberare sulla *trasformazione, la fusione o la scissione* dell'Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- revocare il Presidente, con il voto favorevole della metà più uno degli associati;
- autorizzare il Presidente alla stipula degli atti e contratti inerenti l'attività sociale e al conferimento di procure generali e speciali.

ART. 11 (Convocazione)

L'Assemblea si riunisce di norma almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione dell'Assemblea, contenente l'ordine del giorno, avviene mediante comunicazione scritta inviata tramite posta ordinaria e/o elettronica oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione o sul sito internet. La notifica avviene almeno 15 giorni prima della data fissata.

ART. 12 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

ART. 13 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 14 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti (min. 5 - max. 7), eletti dall'Assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3. I membri del precedente Consiglio sono

rieleggibili.

Nel caso in cui uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico, per dimissioni o per altre cause, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo della lista dei non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Tesoriere e un Segretario.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- proporre all'Assemblea l'importo della quota sociale annuale;
- predisporre il bilancio;
- nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- ratificare e respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- proporre all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal nuovo Consiglio Direttivo.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 15 (Il Presidente)

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, ha l'uso della firma sociale e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

ART. 16 (Segretario e Tesoriere)

Il Segretario affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali, cura la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e la conservazione dei libri verbali nonché del registro degli aderenti che prestano attività di volontariato.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predispose, di concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

E' consentito che, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice-Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero

dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice-Presidente.

ART. 17 **(Collegio dei Revisori dei Conti)**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, è composto da tre (3) componenti effettivi e da due supplenti, i quali non dovranno essere componenti di altri organi statutari ed almeno un membro dovrà essere in possesso del titolo di Laurea o Diploma universitario in materie commerciali o di titolo di studio di Ragioniere e Perito Commerciale o di altro titolo equipollente e di adeguate professionalità in campo amministrativo e contabile.

Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente, il quale ha la facoltà di partecipare a titolo consultivo alle sedute del Consiglio relativamente a discussioni di atti di natura amministrativa e patrimoniale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- controllare ed esprimere pareri di legittimità sugli atti di natura amministrativa e patrimoniale dell'Associazione;
- esaminare e controllare preventivamente il conto consuntivo e ne riferisce all'Assemblea in sede di presentazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili e redigere annualmente una relazione da allegare al Bilancio Consuntivo, da sottoporre all'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica 3 anni ed i singoli componenti sono rieleggibili. In caso di dimissioni, recesso, esclusione, espulsione o decadenza dalla qualità di socio di membri del Collegio dei Revisori dei Conti, essi dovranno essere sostituiti dai membri supplenti oppure in seconda istanza tra i primi dei non eletti.

ART. 18 **(Organo di Controllo)**

L'Organo di Controllo, è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, è composto da tre (3) componenti effettivi e da due supplenti, i quali non dovranno essere componenti di altri organi statutari. L'Organo di Controllo resta in carica tre anni ed i singoli componenti sono rieleggibili.

All'Organo di Controllo spetta di:

- dirimere le controversie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da interpretazioni prese legalmente dagli Organi statutari competenti;
- risolvere ogni controversia fra aderente e aderente o comunque rimessa al suo giudizio;
- esprimere pareri e proposte in materia di decadenza, recesso, esclusione ed ammissibilità dei soci.

L'Organo di Controllo elegge al proprio interno un Presidente, il quale ha la facoltà di partecipare a titolo consultivo alle sedute del Consiglio relativamente a discussioni di atti

inerenti le competenze dell'Organo.

L'iniziativa dell'Organo di Controllo è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa; giudica ex bono et aequo senza formalità di procedura.

I membri dell'Organo di Controllo decideranno secondo equità non senza aver tentato la conciliazione amichevole, regolando lo svolgimento dei giudizi nel modo da essi ritenuto più giusto ed assegnando alle parti termini per la presentazione dei documenti e dei ricorsi.

L'Organo di Controllo deve dare comunicazione a tutte le parti coinvolte contemporaneamente all'avvio della fase istruttoria e comunque non oltre trenta (30) giorni dalla richiesta.

Le decisioni assunte sono esecutive decorsi i termini previsti per opporre ricorso.

In caso di dimissioni, recesso, esclusione, espulsione o decadenza dalla qualità di socio dei membri dell'Organo di Controllo, essi dovranno essere sostituiti dai membri supplenti oppure in seconda istanza tra i primi dei non eletti.

ART. 19 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi nazionali e internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 20 (I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e che può essere consultato dagli aderenti.

ART. 21 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria *vita* ai propri associati, lavoratori e

collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 22 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il conto economico consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23 (Dipendenti e collaboratori)

L'Associazione di volontariato può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione e i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 24 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 25 (Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 26 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo

settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 27
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.